



Decreto n. 22 del 27.07.2007

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

## L'Assessore

**OGGETTO: Rettifica al DAIS n. 9 del 16 maggio 2007, Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine.**

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;  
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;  
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;  
VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;  
VISTA l'O. M. 19 marzo 1979 su "divieto di introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini, loro carni, prodotti ed avanzi e di altro materiale possibile veicolo di contagio";  
VISTA l'O.M. 26 giugno 1979, su "norme integrative per la profilassi della peste suina africana nella Regione Sardegna e nel restante territorio nazionale";  
VISTA la Legge Regionale 5 febbraio 1982, n. 6;  
VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;  
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984;  
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;  
VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;  
VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;  
VISTO il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli;  
VISTA la Direttiva del Consiglio n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;  
VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;  
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;  
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali";  
VISTA la L.R. n. 12 del 14 marzo 1994, su norme in materia di usi civici;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;  
VISTO il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587;  
VISTO il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333;  
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità e della Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione e il benessere animale durante il trasporto;  
VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;  
VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;  
VISTA la Direttiva 2001/89/CE Del Consiglio del 23 ottobre 2001;  
VISTA la Direttiva 2002/60/CE Del Consiglio del 27 giugno 2002;  
VISTO il Reg. CE n. 1774/2002;  
VISTO il Reg. CE n. 811/2003;  
VISTA la Decisione della Commissione n. 849/2003/CE del 28 novembre 2003;  
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 53  
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;  
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;  
VISTO il Regolamento Della Commissione Europea n. 349/2005 del 28 febbraio 2005;  
VISTO il Piano di emergenza per la peste suina classica e la peste suina africana;



Decreto n. 22 del 27.07.2007

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

VISTO il Manuale operativo peste suina classica e peste suina africana;  
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/362;  
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/363 e successive modifiche;  
VISTA la Decisione 2005/873/CE del 30 novembre 2005, che approva il piano quadriennale di eradicazione delle pesti suine;  
VISTO il D.A.I.S. n. 42 del 21 novembre 2005 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";  
VISTO il D.A.D.A. n. 24/CFVA del 23 agosto 2006, contenente Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;  
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2006, che modifica i criteri per la corresponsione degli indennizzi in seguito a focolaio di peste suina;  
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 16 gennaio 2006;  
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 26 febbraio 2007, che proroga i termini dell'O.M. 23 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2009;  
VISTA la Decisione 2006/876/CE del 30 novembre 2006, che approva il piano di eradicazione per le pesti suine per il 2007;  
VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";  
VISTO il DAIS n. 9 del 16 giugno 2007;  
CONSIDERATO che l'evoluzione epidemiologica della situazione richiede alcune modifiche del Decreto in vigore;  
SENTITE le indicazioni tecniche dei dirigenti veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Istituto Zooprofilattico, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale;  
RITENUTO necessario modificare alcune parti del DAIS n. 9 del 16.05.2007 al fine di migliorarne la chiarezza e la comprensibilità;  
SU PARERE CONFORME del Direttore Generale, sentito il Direttore del Servizio Prevenzione

## DECRETA

### Articolo 1: modifiche al D.A.I.S. n. 9 del 16.05.2007

1. All'articolo 2., il comma *u*) è sostituito dal seguente:  
"“veterinario ufficiale”: il veterinario dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale.”
2. All'articolo 4 il comma 3. è sostituito dal seguente:  
“ Di volta in volta, a seconda dell'esigenze, l'Unità di Crisi regionale è integrata da uno o più dirigenti dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, da dirigenti delle Sezioni territoriali dell'IZS della Sardegna o da altri componenti che abbiano un ruolo tecnico o istituzionale attinente.”
3. All'art. 17 il comma 3. è sostituito dal seguente:  
“In deroga al comma 2, dalle aziende non accreditate possono essere movimentati suini da riproduzione, purché sottoposti con esito favorevole ad un esame sierologico da non oltre dieci giorni ed a visita clinica nelle 24 ore precedenti la partenza. I capi così movimentati non possono essere comunque destinati ad aziende accreditate.”
4. All'articolo 19, il comma 3. è sostituito dal seguente:  
“Qualora il veterinario ufficiale ritenga che le condizioni epidemiologiche siano rilevanti e/o il numero degli animali risultati positivi sia equivalente o prevalente su quelli risultati negativi, il responsabile del Servizio della Sanità animale, propone all'autorità competente l'estensione dell'obbligo dell'abbattimento su tutti gli animali presenti.
5. All'art. 22. il comma 3. è abrogato.



Decreto n. 22 del 27.07.2007

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

6. L'articolo 30, il comma 1, è sostituito dal seguente:  
"La delimitazione dell'Area ad Alto Rischio è definita dalla combinazione, in vario grado d'intensità, dei seguenti fattori:
- Presenza di allevamento suino al pascolo brado illegale (suini ferali);
  - Difficoltà di ordine ambientale, sociale ed economico nell'ottenere il rispetto delle norme sanitarie;
  - Difficoltà nell'esercizio della vigilanza relativa all'anagrafe suina;
  - Presenza di focolai di peste suina verificatisi negli ultimi dodici mesi;
  - Situazione epidemiologica nei suini selvatici indicante la circolazione virale nelle parti di territorio prese in considerazione.
7. Laddove è scritto Aziende U.S.L. deve intendersi Aziende Sanitarie Locali.

**Articolo 2: modifiche agli allegati del D.A.I.S. n. 9 del 16.05.2007**

- Gli allegati 1,2,5,7,9,11 e 13 al D.A.I.S. n. 9 del 16.05.2007 sono sostituiti dagli allegati 1,2,5,7,9,11 e 13 del presente Decreto.

**Articolo 3: Disposizioni finali**

- Il presente Decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 27.07.2007

**L'Assessore**

SF/4.3  
SM Resp 4/3  
DC Dir. Serv. Prev.  
GP Dir. Gen. Sanità